



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa**

**sezione autonoma di Bolzano**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 40 del 2011, proposto da:  
Ladurner srl, con sede a Bolzano, codice fiscale e partita IVA 01410370215, in  
persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante  
p.t., ing. Lukas Ladurner, rappresentata e difesa dall'avv. Arthur Frei, con  
domicilio eletto presso il suo studio a Bolzano, Galleria Vintler 17;

***contro***

Comunità Comprensoriale Burgraviato, codice fiscale 82007010216, in persona del  
Presidente e legale rappresentante p.t., Alois Peter Kröll, con sede in I- 39012  
Merano (BZ), via Otto Huber 13, rappresentata e difesa nel presente  
procedimento dall'avv. Ulrike Lobis (LBSLRK60T47F132F) di Merano (BZ), via  
delle Corse 101, con domicilio elettivo nello studio dell'avv. Klaus Pancheri  
(PNCKLS70D27A952X) in I- 39100 Bolzano (BZ), Piazza Erbe n. 44;

***nei confronti di***

Eco Center spa, codice fiscale e partita IVA 01531480216, con sede a Bolzano, via  
Lungo Isarco Destro 21/A, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv.

Manfred Schullian (00753660216), di Bolzano, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, Viale Stazione n. 5;

***e con l'intervento di***

Provincia Autonoma di Bolzano, codice fiscale e partita iva 00390090215, in persona del Presidente p.t., con gli avv.ti Renate von Guggenberg (C.F. VNGRNT57 L45A952K), Maria Larcher (LRCMRA49P48F856E), Stephan Beikircher (BKRSPPH65E10B160H) e Cristina Bernardi (BRN CST64M47D548L), di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica [avvocatura@provincia.bz.it](mailto:avvocatura@provincia.bz.it) ed indirizzo di posta elettronica certificata [anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it](mailto:anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it) e n. fax 0471/412099, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Provincia stessa in Bolzano, Via Crispi n. 3;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

dei segg. atti e provvedimenti:

1. delibera del Consiglio della Comunità comprensoriale Burgraviato n. 18 del 20.10.2010;
2. contratto di servizio stipulato in esecuzione della delibera del Consiglio della Comunità comprensoriale Burgraviato n. 18 del 20.10.2010, con i rispettivi allegati, in particolare il piano economico di gestione (PEG);
3. comunicazione Comunità comprensoriale Burgraviato / Ladurner del 03.01.2010;

e di ogni altro provvedimento presupposto, successivo o esecutivo, ancorchè non conosciuto.

Oltre all'annullamento degli atti impugnati, la ricorrente chiede, anche, “ai sensi degli artt. 121 e 122 del codice del processo amministrativo, d.lgs. 104/2010”, di “dichiarare l'inefficacia del contratto di servizio tra la Comunità comprensoriale Burgraviato ed Eco Center s.p.a., stipulato in esecuzione della delibera del

Consiglio della Comunità comprensoriale Burgraviato n. 18 del 20.10.2010”; di “applicare le sanzioni alternative di cui all’art. 123 del codice del processo amministrativo”; di “concedere alla ricorrente ogni opportuna tutela in forma specifica risp. per equivalente, adottando le opportune disposizioni affinché la ricorrente possa conseguire l’aggiudicazione del servizio di cui si controverte, risp. condannare la Comunità comprensoriale Burgraviato al risarcimento del danno per equivalente nella misura accertanda in corso di causa, previa ammissione di CTU contabile volta alla quantificazione del danno effettivamente subito dalla ricorrente”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Comunità Comprensoriale Burgraviato e di Eco Center spa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore all’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Luigi Mosna e uditi per le parti i difensori:

avv. A. Frei per la ricorrente;

avv. U. Lobis per la Comunità Comprensoriale Burgraviato;

avv. U. Oberhammer, in sostituzione dell'avv. M. Schullian, per la Eco Center Sspa;

avv. R. von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ditta Ladurner srl., con il ricorso all'esame, censura gli atti indicati in epigrafe.

A sostegno dell'impugnativa dei provvedimenti aggrediti vengono dedotti i seguenti motivi:

I) "Violazione della l.p. 16 novembre 2007, n. 12 – mancanza dei presupposti per l'affidamento in house";

II) "Violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale; violazione dell'art. 4 del D.P.R. 7/09/2010, n. 168; eccesso di potere per travisamento e illogicità manifesta; violazione dell'art. 7 della l.p. 17/1993 risp. eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione; violazione degli obblighi dell'evidenza pubblica sanciti dal d.lgs. 163/2006";

III) "Eccesso di potere per violazione del principio della buona amministrazione sotto il profilo di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza; violazione dell'art. 97 della

Costituzione e dell'art. 1 della l. 241/1990; violazione dell'art. 7 della l.p. 17/1993 per difetto di motivazione";

IV) "Violazione dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto".

La società Ladurner Srl, oltre all'annullamento degli atti impugnati, propone altre domande, meglio precisate in epigrafe.

Si sono costituite in giudizio la Comunità Comprensoriale Burgraviato (di seguito: Comunità) e la società Eco-Center s.p.a., resistendo alle pretese della ricorrente.

Con atto di data 4 marzo 2011, ritualmente notificato alle altre parti, è intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, giustificando il proprio intervento in

quanto ente socio della Eco-Center s.p.a. e chiedendo che, qualora il ricorso fosse ricevibile, non affetto da nullità e/o inammissibile, lo stesso venisse accolto, “nei limiti delle ragioni” che si riservava di meglio esplicitare. Quindi, con memoria del 6 giugno 2011, dopo aver difeso i provvedimenti impugnati, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nell'atto di intervento.

Alla Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2011 le parti chiedevano concordemente un rinvio al merito relativamente alla richiesta di misure cautelari.

All'udienza di discussione del ricorso del 22 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

In data 23 giugno 2011 il dispositivo della sentenza è stato depositato presso la segreteria di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 120, cod. proc. amm..

## DIRITTO

Prima di passare all'esame del gravame, occorre premettere quanto segue.

La Comunità, secondo quanto riconosciuto, anche, dalla stessa ricorrente, riunisce una serie di Comuni della zona di Merano e, precisamente: Gargazzone - Avelengo - Caines - Lana - Lauregno - Marlengo - Merano - Moso - Nalles - Naturno - Parcines - Plaus - Proves - Rifiano - S. Leonardo - S. Martino - S. Pancrazio - Scena - Tirolo - Tesimo - Cermes - Ultimo - Senale/S. Felice - Verano.

La stessa è proprietaria dell'impianto di biofermentazione “Tisner Auen” a Lana ed, inoltre, è azionista della Eco-Center s.p.a, come risulta dalla impugnata delibera del proprio Consiglio comprensoriale n. 18 del 20 ottobre 2010.

Come risulta dalla documentazione dimessa dalla ricorrente (doc. 1 e 2), detto impianto è destinato alla raccolta, alla fermentazione e al compostaggio di rifiuti organici, con successiva trasformazione in compost e produzione di biogas al fine di generare energia elettrica.

La Comunità, in passato, aveva affidato alla Eco-Center s.p.a. la gestione dell'impianto medesimo, per il periodo dal primo settembre 2009 al 31 dicembre 2010.

Con delibera del proprio Consiglio comprensoriale n. 18 del 20 ottobre 2010, qui impugnata, la Comunità prorogava alla Eco-Center s.p.a. la gestione dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2020, approvando, contestualmente il relativo contratto di servizio da stipularsi tra quest'ultima e il Comprensorio.

In data 2 dicembre 2010 seguiva la stipula della relativa "convenzione-contratto".

A stipulazione conclusa, la ricorrente, con nota del 15 dicembre 2010, tramite il suo odierno difensore avv. Arthur Frei, premesso che la gestione dell'impianto de quo alla Eco-Center s.p.a. sarebbe scaduta il 31 dicembre 2010, dichiarava, tra l'altro, alla Comunità il suo interesse a partecipare ad una gara per la gestione dell'impianto successivamente a tale data. La nota veniva riscontrata dalla Comunità con lettera del 3 gennaio 2011, con la quale la ricorrente veniva informata della proroga alla Eco-Center s.p.a., avvenuta con la censurata delibera n. 18 del 20 ottobre 2010.

Premesse queste considerazioni sul fatto, si può passare all'esame del merito del gravame, rilevando che si può prescindere dall'esame delle eccezioni di irricevibilità e/o inammissibilità dello stesso, attesa la sua infondatezza.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta che, nel caso, non sussisterebbero i requisiti che consentono gli affidamenti in house, come previsti dall'art. 3, comma 1, della L.P. n. 12 del 2007, norma che viene richiamata nella motivazione della delibera aggredita, a giustificazione dell'affidamento di cui si discute.

In particolare, deduce che mancherebbe, da parte dell'ente affidante, il requisito del controllo analogo, in quanto, in primo luogo, questo avrebbe dovuto sussistere al momento in cui la Comunità ha deliberato di effettuare detto affidamento per la gestione del servizio; inoltre il controllo non sarebbe stato previsto come

preventivo bensì successivo, poichè il Comitato a ciò preposto avrebbe limitato la verifica ex post dei report trimestrali inviati dalla Eco Center s.p.a.; infine, il controllo sarebbe stato circoscritto alla gestione dell'impianto "Tisner Auen" a Lana e non sarebbe stato esteso, anche, sulla Eco Center s.p.a.; in altri termini il controllo sarebbe stato previsto su un singolo rapporto giuridico, qual è il contratto di affidamento de quo, e non sulla complessiva attività della società affidataria, come previsto, invece, dalla L.P. n. 12/2007, oltreché da unanime giurisprudenza.

Prima di passare all'esame della doglianza, appare utile richiamare la normativa a cui il rilievo fa riferimento.

Il citato art. 3 – relativo all'"Affidamento a società a capitale interamente pubblico" – recita, testualmente:

(1) "I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati a società di capitali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), qualora uno o più enti di cui all'articolo 1, comma 2: a) detengano per intero il capitale sociale; b) esercitino sulla società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi; c) la società realizzi la parte più rilevante della propria attività con uno o più degli enti che la controllano.

(2) Sussiste il controllo ai sensi del comma 1, lettera b), qualora gli enti:

a) provvedano direttamente alla nomina ed alla revoca degli amministratori e dei sindaci della società;

b) svolgano funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attività e dettando le direttive generali per raggiungerli;

c) esercitino attività di controllo gestionale e finanziario, attraverso l'esperimento di sopralluoghi ed ispezioni nonché attraverso l'esame di report periodici sull'efficacia, sull'efficienza e sull'economicità del servizio.

(3) La rilevanza dell'attività ai sensi del comma 1, lettera c), è verificata in conformità alle norme ed ai principi comunitari nonché alla consolidata interpretazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia Unione europea”.

Si precisa, peraltro, che, con sentenza n. 439/2008 del 23 dicembre 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultimo comma, come meglio evidenziato in seguito.

Orbene, l'art. 7 dello statuto della Eco Center s.p.a. (cfr. doc. 4 della Comunità), dispone che questa sia “costituita da soli enti pubblici”, “stante l'interesse pubblico perseguito dallo scopo sociale”.

Il precedente art. 3, relativo all'”oggetto ed operazioni sociali” della Eco Center s.p.a., prevede che l'attività di questa abbia per oggetto “la costruzione, la compravendita, la manutenzione e/o la gestione di impianti e servizi ambientali ed ogni altra iniziativa finalizzata ad un'efficiente tutela dell'ambiente nonché tutte le attività direttamente o indirettamente collegate ai servizi ad essa affidati dagli Enti Soci”.

Il successivo art. 21 stabilisce che: “In ossequio alla normativa attualmente vigente la società si obbliga a consentire ai soci destinatari dell'attività principale, di potere effettuare sulla società stessa un controllo analogo a quello che i soci potrebbero esercitare direttamente sui propri servizi”, precisando che “tale controllo verrà esercitato: attraverso i poteri di nomina spettanti agli enti soci; attraverso gli altri poteri spettanti agli enti in quanto soci della società; attraverso i Comitati di controllo previsti negli artt. 22 e 23; attraverso gli obblighi di comunicazione e di reporting; attraverso il potere di sopralluogo; attraverso le altre attività di indirizzo, programmazione e vigilanza previste dal presente statuto, dai contratti di servizio e dalle carte di servizio, nonché da ogni altro atto destinato a regolare i rapporti tra i soci e la società.”

Quindi, il potere di controllo analogo, nel senso sopra precisato e corrispondente a quello richiesto dall'art. 3, comma secondo, della L.P. n. 12/2007, da parte della Comunità affidante sulla affidataria Eco Center s.p.a., risulta espressamente stabilito nello statuto di quest'ultima.

Obbietta la ricorrente che, comunque, detto potere di controllo non sarebbe stato sussistente al momento in cui la Comunità ha deliberato di effettuare detto affidamento per la gestione del servizio, avendo la stessa, a pag. 3 della contestata delibera n. 18, deliberato che avrebbe stabilito di nominare (“nominerà”) “con provvedimento separato un apposito comitato di gestione, formato da componenti idonei e competenti, preposto alla vigilanza, nell’interesse comprensoriale, sulla corretta gestione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria dell’impianto di fermentazione”; dal chè la ricorrente conclude che “la nomina del comitato di gestione---nella delibera n. 18/2010 è rimandata a future determinazioni dell’ente--  
-meramente eventuali, revocabili, e comunque incerte nel tempo”. Mancherebbe, conseguentemente, la possibilità di esercitare detto controllo, alla data della delibera n. 18.

La censura non coglie nel segno.

Si precisa, innanzitutto, che la Comunità, con delibera della Giunta Comprensoriale n. 53 del 24 febbraio 2011, ha provveduto alla ridesignazione dei membri del comitato di gestione ai sensi dell'art. 5 della Convenzione del 02 dicembre 2011, rep. n. 689 (cfr. doc. 11 della Comunità) e che, conseguentemente, da tale data, il comitato de quo ha potuto esercitare il previsto controllo.

A parte ciò, risulta dalla ricordata delibera della Giunta Comprensoriale n. 53, che, anche per il periodo precedente tale nomina, vi era il comitato di gestione, nominato con lettera di data 8 febbraio 2006, prot. n. 1441, e che la Comunità, con detta delibera, aveva provveduto, solamente , a “ridesignarlo”.

Inoltre, la Comunità, comunque, possedeva, anche per detto periodo, il controllo analogo sulla Eco Center s.p.a., ai sensi del precitato art. 21 dello statuto di quest'ultima, come sopra già evidenziato.

Non convincente si rileva, anche, il rilievo che il controllo non sarebbe preventivo bensì successivo, poichè il comitato in questione avrebbe limitato la verifica ex post dei report trimestrali inviati dalla Eco Center s.p.a., in quanto, in applicazione della norma statutaria testè citata, la Comunità, in ogni momento, ha la facoltà di esercitare il controllo di cui si discute, avvalendosi, tra l'altro, anche del "potere di sopralluogo", nonché, di poteri preventivi "di indirizzo e programmazione", previsti dallo statuto attraverso le altre attività di indirizzo e programmazione, previste dallo statuto della Eco Center s.p.a..

La censura, quindi, non è fondata.

Parimenti infondate sono, altresì, le ulteriori doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, attesa la loro connessione logico-giuridica.

Esse attengono a presunte lesioni della legislazione statale in materia, a violazione di disposizioni della Carta costituzionale, della normativa europea, nonché del principio della buona amministrazione, sotto vari profili, in particolare con riferimento all'obbligo di motivazione.

Innanzitutto, si sostiene che la Comunità avrebbe violato l'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dalla normativa successiva, ritenendo che le disposizioni dell'art. 23-bis, in quanto si riferiscono al conferimento della gestione di tutti i servizi pubblici locali, debbano prevalere sulle altre norme con esse confliggenti, tra cui, anche la L.P. n. 12, avendo il legislatore nazionale emanato una disciplina più rigorosa e limitativa della possibilità di ricorso all'affidamento "in house", rispetto a quella riportata nelle legislazione provinciale.

L'eccezione è priva di pregio.

In primo luogo, per completezza, si evidenzia che il precitato art. 23-bis, in seguito all'esito di consultazione referendaria dei giorni 12 e 13 giugno 2011 è destinato ad essere abrogato; peraltro, si osserva che la norma, al momento della adozione dei provvedimenti impugnati, come pure al momento della proposizione del ricorso, era, comunque, vigente.

Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, cifra 19) e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), la Provincia Autonoma di Bolzano ha competenza legislativa esclusiva o primaria in materia di "assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali"; ciò, a differenza dalle Regioni a statuto ordinario, le quali hanno competenza legislativa residuale in materia di pubblici servizi ex art. 117, comma 4, della Costituzione.

Conseguentemente, il legislatore provinciale ha facoltà di adottare la normativa in detta materia, nel rispetto, peraltro, degli obblighi internazionali e comunitari, dei principi generali dell'ordinamento, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché con riferimento al diritto dell'Unione europea ed, anche, della giurisprudenza del Giudice comunitario.

In tale contesto è stata emanata la L.P. 16 novembre 2007, n. 12, di regolamentazione dei "Servizi pubblici locali".

Nei confronti di detta legge, nella sua versione originale, il Governo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, sostenendo un mancato rispetto dei limiti posti alla competenza legislativa esclusiva o primaria della Provincia dall'art. 8, comma 1, dello Statuto di autonomia e dall'art. 117, comma 1, della Costituzione e, più in particolare, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dal diritto comunitario, richiamando, in merito, alcune pronunce della Corte di Giustizia Europea, le quali, a suo avviso, imporrebbero requisiti più restrittivi per l'affidamento di pubblici servizi rispetto a quelli prescritti dalla Provincia

Autonoma di Bolzano negli artt. 3, comma 3, e 5, comma 1, della L.P. n. 12 del 2007.

Nel frattempo, la Provincia, con la L.P. n. 4/2008, aveva provveduto a modificare l'art. 5, peraltro, di nessun interesse nella fattispecie, in quanto relativo a società a partecipazione mista pubblica e privata.

Con sentenza n. 439/2008 del 23 dicembre 2008 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della L.P. n. 12 del 2007, con riferimento alla sussistenza del requisito dell'attività prevalente, cioè alle condizioni per poter ritenere prevalente l'attività riferibile agli enti pubblici che hanno costituito e controllano la società affidataria, rilevando che la norma provinciale de qua era meno rigorosa rispetto a i principi dichiarati dal Giudice europeo, a tutela della concorrenza.

Peraltro, la Corte costituzionale, nelle decisione de qua, ha espressamente riconosciuto la competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano, stabilendo che la stessa è titolare di potestà legislativa primaria in materia di "assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali" (art. 8 n. 19 dello Statuto di autonomia)", pur statuendo che, "nell'esercizio di tale potestà essa, per espressa previsione statutaria (medesimo art. 8), deve rispettare, tra l'altro, gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea".

Quanto sopra porta alla conclusione che la Corte ha riconosciuto le competenze esclusive in detta materia della Provincia Autonoma di Bolzano, sul cui territorio, quindi, l'art. 23bis non può avere prevalenza sulla normativa di cui alla L.P. n. 12.

Inoltre, detta legge è stata esaminata dalla Corte che l'ha ritenuta conforme sia alla Costituzione che ai principi del giudice europeo, essendosi la Corte limitata a dichiarare, solamente, l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art 3, con riferimento alla sussistenza del requisito dell'attività prevalente, cioè alle condizioni

per poter ritenere prevalente l'attività riferibile agli enti pubblici che hanno costituito e controllano la società affidataria, rilevando che la norma provinciale de qua era meno rigorosa rispetto ai principi dichiarati dal Giudice comunitario, a tutela della concorrenza.

Nel caso all'esame, poiché sussistevano tutti i requisiti previsti dal più volte citato art. 3 per l'affidamento de quo e poiché quest'ultima norma, per la parte di interesse, è stata ritenuta dal Giudice delle leggi, conforme sia alla Carta costituzionale che al diritto europeo, risultano, quindi, infondate le presunte lesioni normative, lamentate dalla ricorrente.

Questa, infine, ritiene che la Comunità avrebbe attuato un comportamento non "conforme a regole di ragionevolezza e buona amministrazione", stante "l'assenza di ogni supporto motivazionale che potesse esternare le ragioni di siffatta scelta" (ossia l'affidamento in house).

Invero, la delibera n. 18 contiene un'adeguata motivazione in ordine a tale scelta, laddove si fa riferimento, tra l'altro, alla circostanza che i rapporti con la società affidataria "vengono disciplinati da un contratto di servizio il quale tiene conto delle esigenze comprensoriali (e comunque pubbliche)", tra le quali, l'impegno della Eco Center s.p.a. "ad operare nel rispetto delle problematiche ambientali garantendo correttezza, imparzialità e trasparenza del proprio operato", ad effettuare "le priorità determinate con la programmazione degli investimenti, con particolare riferimento al miglioramento impiantistico, alla qualità dei servizi erogati, alla ottimizzazione e razionalizzazione della processistica e del sistema gestionale, se del caso realizzando impianti e attrezzature al fine di contenere i costi e di realizzare ricavi tali da consentire la riduzione delle tariffe, in particolare di quella comprensoriale e provinciale".

Poiché, come sopra ricordato, la Comunità è proprietaria dell'impianto di biofermentazione "Tisner Auen" a Lana, di cui si discute, i vantaggi per la stessa -

riferiti al miglioramento impiantistico, alla possibile realizzazione di impianti e attrezzature al fine di contenere i costi e di realizzare ricavi tali da consentire la riduzione delle tariffe - appaiono evidenti, anche, sotto questo profilo, pur prescindendo da altri vantaggi, evidenziati dalla società affidante.

In conclusione il ricorso non merita accoglimento e va, conseguentemente, respinto.

Tuttavia la particolarità della fattispecie trattata giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, con l'eccezione del contributo unificato che rimane a carico della ricorrente, soccombente in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il gravame e tutte le domande con lo stesso proposte.

Spese di lite compensate.

Il contributo unificato rimane a carico della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente

Luigi Mosna, Consigliere, Estensore

Hans Zelger, Consigliere

Margit Falk Ebner, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)